

TI_GERICHTE 52.2003.179 vom 16. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.179

FR: TI_GERICHTE 52.2003.179 du 16 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.179 del 16 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

RLE). 6.2. L'art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR limita a m 16.50 l'altezza degli edifici nella zona R5. Attici e mansarde non sono computati sull'altezza a condizione che il loro ingombro massimo sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con un'inclinazione del 50% (21 cpv. 3 NAPR). 6.3. Nel caso in esame, l'altezza del terrapieno che ricopre la parte ovest dell'autorimessa, misurata dal terreno naturale, non supera il limite di m 1.50 sancito dall'art. 41 cpv. 1 LE. L'altezza della costruzione su questo versante va quindi misurata a partire dal terreno così sistemato. L'altezza del terrapieno previsto sul lato est dell'immobile, stando alle risultanze del piano denominato sezione , riportato sul piano denominato facciata est , è invece di circa 2.00 m. Nella misura in cui supera il limite suddetto (+ m 0.50), l'altezza del terrapieno va quindi aggiunta all'altezza fuori terra di questa facciata. La facciata ovest, misurata dal terreno sistemato (quota 0.00) al filo superiore del muro perimetrale, è alta m 17.10. Supera quindi di m 0.60 il limite (m 16.50) prescritto dall'art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR. L'altezza fuori terra della facciata est, dedotta dal piano corrispondente in base agli stessi criteri di misurazione, è invece di m 16.50. Ad essa va tuttavia aggiunta l'eccedenza di altezza del sottostante terrapieno (m 0.50). Anch'essa non è pertanto conforme al diritto. Il difetto riscontrato non è comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza. In ossequio al principio di proporzionalità, esso può infatti essere facilmente corretto, imponendo, a titolo di condizione della licenza, di abbassare l'intera costruzione, interrandola di m 0.60 rispetto alle quote attualmente previste dal progetto. 6.4. Controversa è anche l'altezza della facciata sud. Secondo il Consiglio di Stato, quale limite superiore di misurazione, non farebbe stato il filo del tettuccio della terrazza dell'ultimo piano, posto a m 16.50 dal suolo, ma il cornicione alto ulteriori 60 cm, che lo sovrasta in posizione leggermente arretrata. A mente della _____, l'altezza di questo cornicione non sarebbe invece computabile, perché l'art. 21 cpv. 3 NAPR esime dal computo l'altezza di attici e mansarde, compresi nell'ingombro determinato da un tetto con pendenza del 50%. vista laterale pendenza 50% H 16.50 H 17.10 La tesi della ricorrente, condivisa dal municipio, non viola il diritto. Non appare invero contrario alle norme che disciplinano la materia del contendere, misurare l'altezza della facciata sud in corrispondenza del muro perimetrale, dal terreno sistemato fino al filo esterno del tettuccio della terrazza, facendo astrazione dall'altezza (m 0.60) del cornicione arretrato di circa m 1.60 dal filo della facciata. Considerato che l'art. 21 cpv. 3 NAPR esclude dal computo l'altezza degli attici, che non determinano un ingombro superiore a quello di un tetto a falde con una pendenza del 50%, si può ammettere che anche l'ingombro dell'ultimo piano dell'edificio, nella misura

in cui rientra in questi limiti, possa beneficiare dell'agevolazione sancita da tale norma. La questione non deve comunque essere esaminata ulteriormente, poiché il difetto ritenuto dalla precedente istanza, quand'anche sussistesse, risulterebbe emendato dalla condizione di interrare l'edificio di m 0.60, di cui si è appena detto.

7. Volumetria Il Consiglio di Stato, sconfessando il preavviso favorevole della CBN, fatto proprio dal Dipartimento del territorio, ha ritenuto che la costruzione fosse deturpante. La sua mole, argomenta, sarebbe eccessiva per rapporto all'altezza massima (m 10.50) fissata dall'art. 38 cpv. 1 lett. c per la zona R3. La tesi non può essere condivisa. È ben vero che l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN vieta in particolare le costruzioni di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante. Non procede tuttavia da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento, che la norma conferisce al Dipartimento del territorio, considerare ammissibile il volume di un edificio che rientra nei parametri edificatori, in particolare nei limiti d'altezza, applicabili alla zona in forza dell'art. 26 NAPR. Considerazioni di natura estetica possono giustificare restrizioni più incisive di quelle sancite dal PR soltanto quando un interesse pubblico preponderante lo impone (DTF 115 Ia 118 e 367; A. Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 206). Presupposto, questo, che il Consiglio di Stato non ha minimamente reso verosimile.

8. Immissioni foniche

8.1. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a) e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (lett. b). L'esercizio di un impianto fisso nuovo, dispone ancora l'art. 9 OIF, non deve inoltre comportare il superamento dei valori limite di immissione a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibili più elevate (lett. b).

8.2. Nel caso concreto, l'autorità cantonale, competente ad applicare la legislazione ambientale, si è limitata ad affermare che la problematica delle immissioni foniche e del traffico veicolare sarebbe stata tenuta in considerazione nell'ambito dell'adozione del PR. Chiamata da questo tribunale a verificare la conformità dell'intervento con la legislazione ambientale, la SPAA ha accertato che le immissioni foniche derivanti dal posteggio non superano i valori di pianificazione applicabili secondo l'art. 43 OIF alle zone residenziali (GS II). Il livello di valutazione diurno è di 45.9 dB (A), mentre quello notturno è di 39.2 dB (A), a fronte di valori di pianificazione di 55, rispettivamente di 45 dB (A). La SPAA ha inoltre stabilito che l'esercizio del posteggio non comporta nemmeno il superamento dei valori limite di immissione a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico, né provoca, a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve semmai essere risanato, immissioni foniche percettibili più elevate. Le conclusioni dell'autorità cantonale, che il Consiglio di Stato avrebbe potuto raccogliere senza difficoltà, meritano di essere condivise siccome conformi al diritto applicabile. I resistenti non hanno peraltro sollevato contestazioni al riguardo.

9. Immissioni atmosferiche Analoghe considerazioni valgono per le immissioni atmosferiche prodotte dal posteggio. Il calcolo delle immissioni di idrocarburi, allestito dalla SPAA su richiesta del Tribunale cantonale amministrativo, dimostra chiaramente che l'inquinamento è trascurabile. I resistenti non hanno contestato questa deduzione.

10.

Conclusioni Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nella misura in cui postula il ripristino della licenza 22 agosto 2002 rilasciata dal municipio alla _____. Nella misura in cui chiede il ripristino della licenza 16 gennaio 2003, va invece parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato e subordinando la licenza alla condizione che l'intera costruzione sia interrata di ulteriori 60 cm. La tassa di giustizia, commisurata al valore della costruzione ed al lavoro occasionato al Tribunale cantonale amministrativo dall'impugnativa, è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili si ritengono invece compensate. Per questi motivi, visti gli art. 11, 12, 25 LPAmb; 7 OIF; 21, 38, 40, 41 LE; 21, 26 NAPR di _____; 3, 18, 28; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2082) è confermata limitatamente al dispositivo 1.1. ed annullata per il resto (dispositivi 1.2. e 2). 1.2. la licenza edilizia 16 gennaio 2003, rilasciata dal municipio di _____ alla _____, è confermata alla condizione che l'intera costruzione sia interrata di ulteriori 60 cm nel terreno. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della ricorrente in ragione di fr. 2'000.-, dei resistenti comproprietari del condominio _____ nella misura di fr. 1'000.- e degli altri resistenti, in solido, per la rimanenza (fr. 1'000.-). 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.